

L.R. 2 marzo 1999, n. 3

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[... omissis]

Capo XV - Protezione civile

Art. 77

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera a) del *decreto legislativo n. 112 del 1998*, relative:
 - a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
 - b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della *L. 24 febbraio 1992, n. 225*, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della *legge n. 225 del 1992*;
 - d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - e) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa la individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *L. 14 febbraio 1992, n. 185*;
 - f) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera f) è istituita presso il dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla *L.R. 25 maggio 1994, n. 15* e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo tra le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della Giunta regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile.
3. La Giunta regionale con proprio atto individua le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta.

Art. 78

Funzioni e compiti conferiti alle province.

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera b) del *decreto legislativo n. 112 del 1998*.

Art. 79

Funzioni e compiti conferiti ai comuni.

1. I comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del *decreto legislativo n. 112 del 1998*.

[omissis]